

- Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 20, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettera b), del regolamento 806/2014, laddove nella sentenza del Tribunale si afferma che la Deloitte era qualificabile come «esperto indipendente».
- Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 24 del regolamento 806/2014 e dell'articolo 39, paragrafo 2, lettere b), d) ed f) della direttiva 2014/59⁽²⁾, da parte della sentenza impugnata, a causa dell'inosservanza dell'obbligo di massimizzare il prezzo di vendita nel processo di risoluzione e di rispettare il principio di uguaglianza e trasparenza tra gli offerenti interessati.

-
- ⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 — GU 2014, L 225, pag. 1
- ⁽²⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio — GU 2014, L 173, pag. 190

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) l'8 luglio 2022 — VX, AT / Comune di Ummendorf

(Causa C-456/22)

(2022/C 359/57)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: VX, AT

Resistente: Comune di Ummendorf

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di danno immateriale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che il riconoscimento dell'esistenza di un danno immateriale presuppone uno svantaggio tangibile e una lesione oggettivamente evidente degli interessi personali oppure se sia sufficiente a tal fine la mera perdita, limitata nel tempo, della sovranità dell'interessato sui propri dati a causa della pubblicazione di dati personali su Internet per alcuni giorni, priva di conseguenze tangibili o svantaggiose per l'interessato.

-
- ⁽¹⁾ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

Ricorso proposto l'8 luglio 2022 — Commissione europea / Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-459/22)

(2022/C 359/58)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Roels, agente)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo approvato e mantenuto in vigore i requisiti per il trasferimento del capitale pensionistico di cui agli articoli 19a, paragrafo 1, lettera d), e 19b, paragrafi 1 e 2, della Wet op de loonbelasting 1964 (legge relativa all'imposta sulle retribuzioni del 1964); all'articolo 40c della Uitvoeringsregeling Invorderingswet (decreto di attuazione della legge relativa alla riscossione delle imposte); all'articolo 10d, paragrafo 3, della Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 (decreto di attuazione dell'imposta sulle retribuzioni del 1965); e all'allegato IV della decisione DGB2012/7010M sugli aspetti internazionali delle pensioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 45, 56 e 63 TFUE;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la legislazione dei Paesi Bassi relativa ai requisiti per il trasferimento del capitale pensionistico accumulato nel cosiddetto «secondo pilastro», la pensione integrativa maturata tramite il datore di lavoro, sia incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali. Sebbene tali requisiti si applichino ai trasferimenti nazionali ed esteri, sono più facilmente soddisfatti dagli enti pensionistici nazionali che da quelli esteri che desiderano offrire servizi pensionistici nel loro Stato membro di residenza ai dipendenti ivi impiegati che hanno precedentemente accumulato un capitale pensionistico nei Paesi Bassi. Se i requisiti della legislazione non sono soddisfatti, il capitale pensionistico accumulato nei Paesi Bassi sarà soggetto a imposta.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 luglio 2022 — BM / LO

(Causa C-462/22)

(2022/C 359/59)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Attore e ricorrente: BM

Convenuta e resistente: LO

Questioni pregiudiziali

Se il periodo di attesa di un anno oppure di sei mesi, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003⁽¹⁾, inizi a decorrere per l'attore soltanto nel momento in cui egli stabilisce la propria residenza abituale nello Stato membro del foro competente, oppure se sia sufficiente che, all'inizio del rispettivo periodo di attesa, l'attore abbia in un primo momento una semplice residenza nello Stato del foro competente, che si consolida come residenza abituale solo successivamente nel periodo che intercorre fino alla presentazione della domanda.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).